



COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 30450 del 27/09/2021
Via pec

Al Responsabile del VI Settore
Datore di lavoro
Ing. Salvatore Coco

Ai Responsabili di Settore

e, p.c. Al Commissario Straordinario
Dott. Angelo Sajeva

SEDE

Oggetto: “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” art. 1 Decreto legge 21 settembre 2021 numero 127 .

Come noto, il Decreto legge 21 settembre 2021 numero 127 contenente “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” interviene in tema di possesso ed esibizione del Green Pass, introducendo, con l'art.1, all'interno del D.l. n. 52 del 22 aprile 2021 (convertito in Legge 17 giugno 2021 numero 87) l'articolo 9-*quinquies* relativo all'impiego delle certificazioni verdi nel settore pubblico.

Il Decreto numero 127, in vigore dal 22 settembre, estende di fatto a tutto il personale dipendente pubblico – privato l'obbligo di possedere la Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. In mancanza del Green Pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, ma con la conservazione del posto di lavoro.

Sanzioni amministrative sono poi previste per gli enti che non adotteranno sistemi di verifica entro il 15 ottobre o che consentiranno l'accesso a dipendenti sprovvisti di Certificato. Non mancano poi conseguenze pecuniarie per i lavoratori oltre a possibili provvedimenti disciplinari.

In parallelo a quanto disposto per il settore privato nel settore pubblico, il nuovo articolo 9-*quinquies* prevede, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, dal 15 ottobre prossimo sino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde nei confronti di personale:

- delle amministrazioni pubbliche;
- in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del D. lgs. n. 165/2001);

- delle Autorità amministrative indipendenti, compresa Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d'Italia, enti pubblici economici ed organi di rilievo costituzionale.

Il vincolo si estende altresì a tutti coloro che, nelle amministrazioni citate, svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Coloro che:

- Non sono in possesso della Certificazione verde;
- Risultino privi del Green Pass al momento di accedere al lavoro, sono considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione del Certificato e, comunque, non oltre il 31 dicembre prossimo.

Infine al pari del settore privato, l'utilizzo del Green Pass non è esteso ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica.

Spetta dunque al datore di lavoro organizzare le modalità operative e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro. A tal fine, il datore di lavoro – sia pubblico, che privato – deve implementare un sistema di screening dei lavoratori.

Il possesso e l'esibizione su richiesta del Green Pass sono, dunque, prerequisiti essenziali per accedere ai luoghi di lavoro.

Così come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Il decreto prevede espressamente che entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro debbano aver definito le modalità per lo svolgimento delle verifiche.

Posto l'obbligo di controllo, il datore di lavoro può scegliere le modalità operative che meglio si adattano all'ambiente di lavoro nel quale opera. All'art. 1 del decreto si legge che "ove possibile" i "controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro". Non sembra, quindi, che il dettato normativo escluda la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto all'accesso in sede da parte dei lavoratori.

I datori di lavoro devono, altresì, individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni.

Varie potranno essere, quindi, le modalità prescelte per verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori. La tecnica operativa di screening terrà inevitabilmente conto dell'organizzazione aziendale e del numero dei dipendenti.

A parere di chi scrive, il controllo all'ingresso mediante la scansione del codice QR tramite l'App ministeriale, rimane, per evidenti ragioni di opportunità pratica, la misura da prediligere.

Infine, si evidenzia che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.

Quanto sopra premesso, preso atto dei contenuti della nota del datore di lavoro n. 29813 del 22/09/2021, si resta in attesa della determinazione da parte del datore di lavoro delle prescritte modalità operative per implementare tempestivamente il nuovo sistema di controlli prescritto a tutela della salute pubblica.

Restando a disposizione per quant'altro, si porgono distinti saluti

27/9/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Innocenza Battaglia


